PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2007/0182(CNS)

19.10.2007

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova
(COM(2007)0504 – C6-0340/2007 – 2007/0182(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Marian-Jean Marinescu

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....6

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova
(COM(2007)0504 – C6-0340/2007 – 2007/0182(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0504)[1],

– visti gli articoli 63, paragrafo 3, lettera b) e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma del trattato CE,

– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0340/2007),

– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A6-0000/2007),

1. approva la conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica di Moldova.

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Contesto

I negoziati con la Repubblica di Moldova in merito alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata sono stati condotti dalla Commissione tra il 9 febbraio e il 17 aprile 2007, in seguito all'autorizzazione concessa dal Consiglio. Gli accordi sono stati firmati il 10 ottobre 2007 e il Parlamento viene ora consultato sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di questi due accordi. La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il suo relatore, consci dell'importanza dell'entrata in vigore nel gennaio 2008, hanno concordato di collaborare secondo un calendario accelerato, al fine di evitare ritardi e consentire la conclusione degli accordi nel novembre 2007.
La Repubblica di Moldova ha già concluso numerosi accordi bilaterali di riammissione con la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Romania, l'Italia, la Lituania, la Norvegia, la Polonia, la Svizzera, l'Ucraina, ecc.

Le disposizioni dell'accordo tra l'UE e la Repubblica di Moldova prevarranno sul contenuto di tali accordi bilaterali, nella misura in cui le disposizioni di questi ultimi siano incompatibili con l'accordo UE – Repubblica di Moldova.

Contenuto dell'accordo

L'obiettivo del presente accordo è instaurare procedure rapide ed efficaci per l'identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nei territori della Moldova o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, e di agevolare il transito di quelle persone.

Gli obblighi di riammissione sanciti dall'accordo sono del tutto reciproci: la Repubblica di Moldova dovrà riammettere tali persone, ma anche gli Stati membri dovranno riammettere le persone provenienti dalla Repubblica di Moldova.

Riammissione di propri cittadini
La Moldova/gli Stati membri hanno l'obbligo di riammettere quanti non soddisfano, o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nello Stato membro richiedente.

L'obbligo di riammettere i propri cittadini si estende inoltre:
- a coloro che abbiano rinunciato alla propria cittadinanza o ne siano stati privati senza acquisire la cittadinanza di un altro Stato;
- ai familiari (cioè coniuge e figli minorenni non sposati) che abbiano una cittadinanza diversa da quella della persona da riammettere e che non beneficino di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato richiedente.

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

L'obbligo di riammettere i cittadini di paesi terzi e gli apolidi è subordinato alle seguenti condizioni preliminari: a) l'interessato possiede o possedeva, al momento dell'ingresso, un visto o un permesso di soggiorno valido rilasciato dallo Stato richiesto oppure b) è entrato illegalmente e direttamente nel territorio dello Stato richiedente dopo aver soggiornato nel territorio dello Stato richiesto o esservi transitato. Questi obblighi non si applicano alle persone in transito aeroportuale, né a tutti coloro cui lo Stato richiedente abbia rilasciato un visto o un'autorizzazione di soggiorno prima o dopo l'ingresso nel suo territorio.

L'accordo prevede una procedura accelerata, convenuta per persone fermate in una "zona di frontiera", in un perimetro cioè di 30 chilometri dalla frontiera terrestre comune fra uno Stato membro e la Repubblica di Moldova, oppure nei territori degli aeroporti internazionali degli Stati membri o della Repubblica di Moldova.

Nell'ambito della procedura accelerata, la domanda di riammissione deve essere introdotta, e la relativa risposta data, entro 2 giorni lavorativi, mentre secondo la procedura ordinaria il termine di risposta è di 11 giorni di calendario.

L'accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e della Moldova derivanti dal diritto internazionale, in particolare:

- dalla Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati;
- dalle convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l'esame delle domande di asilo;
- dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- dalla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti;
- dalle convenzioni internazionali sulle estradizioni e sul transito;
- dalle convenzioni e dagli accordi internazionali multilaterali di riammissione dei cittadini stranieri.

Osservazioni del relatore

Il relatore rammenta la necessità di disporre di norme chiare, trasparenti ed eque in materia di riammissione, pur tenendo pienamente conto del rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e della protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

Egli ritiene che la conclusione di accordi di riammissione costituisca parte integrante di una strategia più ampia di lotta contro l'immigrazione illegale e la tratta di esseri umani, in uno spirito di vero partenariato con i paesi di origine e di transito. Tale partenariato dovrebbe affrontare, inoltre, le cause all'origine della migrazione illegale, i fattori espulsivi quali la povertà, le guerre, le dittature, e i fattori attrattivi, come le possibilità di trovare lavoro irregolare nell'UE. Inoltre, la lotta contro il traffico di esseri umani deve costituire una priorità importante per l'Unione, in particolare al fine di contrastare il traffico dei gruppi maggiormente vulnerabili, quali le donne e i bambini.

Raccomandazioni del relatore

1. Negli accordi con la Repubblica di Moldova, si fa riferimento alla lingua "moldova" nella frase "Fatto a […] il […], in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, moldova, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede".

Nel riaffermare il suo supporto alla conclusione e all'attuazione dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti e sulla riammissione e il suo impegno alla piena applicazione delle relative disposizioni, la Romania sottolinea che la sua partecipazione al summenzionato accordo non implica in alcun modo il riconoscimento della denominazione della lingua definita "moldova". La Romania ribadisce che, sulla base dei fatti e delle prove scientifiche, compresa l'interpretazione dell'Accademia delle scienze della Repubblica di Moldova (pubblicata nel settembre 1994), la denominazione corretta della lingua è rumeno[1].

Il relatore appoggia pienamente tale dichiarazione ufficiale della delegazione rumena al comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) e rammenta che la medesima dichiarazione è stata resa dalle autorità rumene in merito al *Protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, sull'adesione della Repubblica di Bulgaria e di Romania all'APC*[2].

Il relatore sottolinea che in tutti i 9 accordi con i paesi dei Balcani occidentali, la Commissione ha utilizzato la formula più neutra "Fatto a [...] il [...] in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, ciascun testo facente ugualmente fede".

Egli si rammarica del fatto che la formula non sia stata utilizzata negli accordi con la Repubblica di Moldova e raccomanda, in futuro, di utilizzare tale formula neutra in caso di contesti sensibili, come quello del caso in questione.

2. Il relatore si rammarica del coinvolgimento insufficiente del Parlamento europeo e delle scarse informazioni che gli sono state fornite in merito all'apertura dei negoziati su tali accordi e al loro svolgimento. In quanto rappresentante diretto dei cittadini europei, il Parlamento svolge un ruolo essenziale nel rafforzare la responsabilità in merito all'azione esterna dell'UE e al controllo democratico. La commissione LIBE si aspetta dalla Commissione europea che fornisca al Parlamento le informazioni relative agli esiti dell'attuazione degli accordi, in applicazione del principio di cooperazione in buona fede tra le istituzioni.

[1] Dichiarazione ufficiale della Romania in merito alla clausola finale degli Accordi di facilitazione dei visti e di riammissione tra la CE e la Repubblica di Moldova, inserita nei verbali del Consiglio del 5 ottobre 2007 del comitato dei rappresentanti permanenti, documento del Consiglio 12980/1/07 REV 1.
[2] Documento del Consiglio 12489/07 ADD 1.